

DELIBERA N. 215/19/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EUROMEDIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TV EUROPA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 38, COMMA 9, E 37, COMM1 E 4,
DEL D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ART. 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 13/2019 - PROC. 54/19/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 13/2019 - è stata accertata, contestata e notificata, in data 9 maggio 2019, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP alla società Euromedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV Europa" dal giorno 4 al giorno 10 marzo 2019.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato quanto segue:

- A) il superamento del limite di affollamento pubblicitario pari al 13,80% nella fascia oraria 17.00.00-18.00.00 del giorno 4 marzo 2019 e pari all'1,19% nella fascia oraria 23.00.00-24.00.00 del giorno 5 marzo 2019 in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- B) la trasmissione di *"messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni"* dal giorno 4 al giorno 10 marzo 2019 in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;
- C) *"Durante la trasmissione di notiziari sono state inserite un numero di pause pubblicitarie superiori a quelle consentite"* dal giorno 4 al giorno 9 marzo 2019 in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 - a titolo esemplificativo nel corso della trasmissione dei notiziari televisivi trasmessi il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 13.56.03 circa alle ore 14.28.27 circa, il giorno 5 marzo 2019 dalla ore 13.54.49 circa alle ore 14.26.10 circa, il giorno 6 marzo 2019 dalla ore 13.54.41 circa alle ore 14.24.10 circa, il giorno 7 marzo 2019 dalla ore 13.53.58 circa alle ore 14.21.50 circa, il giorno 8 marzo 2019 dalle ore 13.53.53 circa alle ore 14.25.33 circa e il giorno 9 marzo 2019 dalle ore 13.54.57 circa alle ore 14.26.05 circa.

2. Deduzioni della società

La società Euromedia S.r.l. ha presentato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, in data 10 giugno 2019, scritti difensivi e, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che quanto è stato trasmesso, poi contestato, è stato frutto di *"un errore prettamente tecnico"* e che, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, *"l'emittente ha avuto problemi di personale in redazione"*.

In conclusione, la parte ha affermato di aver *"agito da sempre in buona fede"*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 14 giugno 2019, ha proposto a questa Autorità *"l'applicazione della sanzione prevista nella misura del doppio del minimo edittale"*.

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare.

Considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media

audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

Il riferimento, pertanto, alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione delle disposizioni normative sopra citate non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società Euromedia S.r.l., che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Lo stesso dicasi per il riferimento all'errore tecnico ovvero a presunti problemi di carenza di personale citati dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, in quanto la natura obiettiva dell'illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'errore tecnico commesso dal fornitore del servizio di media audiovisivo ovvero da presunti questioni di carattere organizzativo aziendale, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva trasmessa e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Non può dubitarsi, quindi che, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 4 al giorno 10 marzo 2019 sul servizio di media audiovisivo "TV Europa" siano state violate le disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9,

d.lgs. 177/05, 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione

televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso e indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo “TV Europa” a causa del superamento del limite prescritto dell’affollamento pubblicitario orario e del numero di interruzioni pubblicitarie trasmesse, in misura eccedente, nel corso della trasmissione dei notiziari televisivi.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in esame non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società in esame in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Euromedia S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Euromedia S.r.l. - cod. fisc. 02123760841- con sede legale in Canicattì (AG), Contrada Giarre s.n.c. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TV Europa”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 215/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 215/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone

